

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

**LE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI  
LE FASI E LA SANATORIA DEI VIZI  
(appunti per un intervento)**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'opposizione agli atti esecutivi nella struttura del processo esecutivo. - 3. I vizi nel processo esecutivo. - 4. Le fasi del processo esecutivo di espropriazione. - 5. L'opposizione agli atti esecutivi ed il termine di decadenza.

**1. Premessa.**

Si afferma comunemente che il processo esecutivo rientra a pieno titolo nell'ambito della giurisdizione e gode di tutte le prerogative proprie di questa<sup>1</sup>. A differenza però della giurisdizione contenziosa nel processo esecutivo il fine è la trasformazione in denaro del bene pignorato, la consegna o il rilascio materiale del bene, la realizzazione o la distruzione di un'opera. E' stato efficacemente posto in evidenza da Renato Oriani che nel processo esecutivo «le attività e le operazioni sono dirette alla realizzazione del diritto rappresentato dal titolo: non si decide su diritti, ma si agisce perché il credito sia soddisfatto»<sup>2</sup>. Nel processo esecutivo vengono poste in essere attività che non rientrano nell'attività giurisdizionale in senso stretto, quella di *jus dicere*, ossia, per dirla con Andrea Proto Pisani, attività dirette alla «concretizzazione della norma generale ed astratta riguardo al concreto diritto azionato»<sup>3</sup>; si tratta di attività che possiamo definire giurisdizionali in senso lato, le quali non sono di *jus dicere*, ma sono inserite in un procedimento che è comunque diretto a far conseguire, sotto la direzione del giudice, il soddisfacimento del diritto rappresentato nel titolo. Come evidenzia sempre Renato Oriani il «processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinata ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di subprocedimenti, cioè una serie di fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi»; «l'autonomia che caratterizza i singoli momenti del

---

<sup>1</sup> V. sul punto per tutti S. CHIARLONI, *Giurisdizione e amministrazione nell'espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, p. 83 ed ivi richiami anche alle tesi sulla natura amministrativa del processo esecutivo.

<sup>2</sup> R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 27.

<sup>3</sup> A. PROTO PISANI, *Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione forzata immobiliare*, in *Foro it.*, 1992, V, c. 446.

processo esecutivo si manifesta nella impugnabilità immediata e diretta dei provvedimenti stessi con i mezzi specifici e nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge»<sup>4</sup>

Nel processo esecutivo possono sorgere contestazioni in ordine al diritto del creditore di procedere all'esecuzione, alla pignorabilità dei beni, alla regolarità di singoli atti esecutivi. Lo strumento perché nel processo esecutivo si inseriscano siffatte contestazioni è costituito dal sistema delle opposizioni, opposizioni che introducono delle parentesi cognitive che, pur essendo strettamente collegate all'esecuzione, sono nello stesso tempo autonome<sup>5</sup>.

Lo stretto collegamento che esiste tra il processo esecutivo e le opposizioni è dato non solo dalla circostanza che queste trovano la loro origine nel primo, ma anche dalla constatazione che gli effetti sono destinati a prodursi sul processo esecutivo.

Orbene, nel nostro sistema i giudizi di opposizione sono soltanto quelli disciplinati nel libro III, negli artt. 615 / 622, del codice di rito, sono un *numerus clausus*<sup>6</sup>: l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione di terzo. Non rientrano nella categoria delle opposizioni altri procedimenti, pur aventi carattere incidentale, come ad esempio l'opposizione di cui all'art. 483 c.p.c. del debitore in caso di cumulo dei mezzi di espropriazione.

In questa relazione io mi occuperò soltanto dell'opposizione agli atti esecutivi, con particolare attenzione ai vizi insanabili, alle fasi del processo esecutivo, alla sanatoria dei vizi.

Prima di procedere è opportuno ricordare che gli artt. 617 e 618 c.p.c. e gli artt. 185 e 187 disp. att. c.p.c. sono stati oggetto di modifica nel 2005 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha elevato il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi da 5 a 20 giorni e che ha inserito l'art. 187-*bis* in tema di intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti), nel 2006 (legge 24 febbraio 2006, n. 52, che ha riguardato gli artt. 618, 618-*bis* c.p.c. – aggiunto dall'art. 3 della l. 11 agosto 1973, n. 533 - e l'art. 185 disp. att. c.p.c.) e nel 2009 (legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha inserito l'art. 186-*bis*

---

<sup>4</sup> R. ORIANI, *Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare (art. 591 ter c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1998, V, 399. V. altresì P. VITTORIA, *Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata: l'opposizione agli atti esecutivi e i reclami*, in *Riv. es. forzata*, 2000, 361.

<sup>5</sup> D. LONGO, *Le opposizioni dell'esecutato e dei terzi nel processo esecutivo*, in *L'esecuzione forzata riformata* a cura di G. Miccolis e C. Perago, Torino, 2010, p. 549 ss. Ed ivi ulteriori richiami di dottrina.

<sup>6</sup> R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 586.

disp. att. c.p.c. in tema di trattazione del giudizio di merito di cui all'art. 618 c.p.c., giudizio che deve svolgersi dinanzi ad un giudice diverso da quello che ha conosciuto gli atti avverso i quali è proposta l'opposizione<sup>7</sup>).

## ***2. L'opposizione agli atti esecutivi nella struttura del processo esecutivo.***

Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi può essere utilizzata per fare valere vizi concernenti la «regolarità formale» del titolo esecutivo e del precetto, la loro notificazione (sia prima sia dopo che sia iniziata l'esecuzione), i singoli atti del processo esecutivo, ad eccezione di quelli di mera amministrazione o direzione del processo. Siamo quindi in presenza di uno strumento che concerne le modalità di svolgimento del processo esecutivo, il suo corretto andamento. Uno strumento che dà vita ad un processo di cognizione, strutturalmente autonomo dal processo esecutivo, ma che proprio per la sua funzione di controllo del singolo atto e della regolarità dell'esecuzione in corso non può ritenersi completamente indipendente e slegato dal processo esecutivo, il quale certamente può continuare nel suo corso, a meno che il giudice dell'esecuzione non sospenda la procedura<sup>8</sup>.

Significativi in questo contesto sono gli artt. 530 e 569 c.p.c., dettati rispettivamente per l'espropriazione mobiliare ed immobiliare, sui quali avremo modo di tornare in seguito, che dispongono

(a) che all'udienza fissata per la vendita o l'assegnazione le parti «debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle» (art. 530, 2° comma; 569, 2° comma, c.p.c.);

(b) che se non vi sono opposizioni o su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita (art. 530, 3° comma);

(c) che se vi sono opposizioni il giudice prima le decide con sentenza e dopo dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita (art. 530, 4° comma; 569, 5° comma).

Ecco allora che, a differenza dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e di terzo (art. 619 c.p.c.), che hanno uno sviluppo indipendente da quello dell'esecuzione,

---

<sup>7</sup> La legge 18 giugno 2009, n. 69 è intervenuta anche sul regime delle impugnazioni, ripristinando la differenza tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti; infatti, è stato soppresso il periodo «la causa è decisa con sentenza non impugnabile» che era stato inserito dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52 nell'art. 616.

<sup>8</sup> V. al riguardo per tutti A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2017, 2247.

«l'opposizione agli atti esecutivi » come sottolinea Bruno Capponi «condiziona dall'interno lo svolgimento del processo esecutivo, perché il vizio processuale denunciato, la cui esistenza sia effettivamente verificata, dovrà essere rimosso prima del compimento dei successivi atti della procedura»<sup>9</sup>.

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si conclude con una sentenza non impugnabile secondo l'art. 618, 2° e 3° comma, c.p.c., ma suscettibile di essere impugnata con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.<sup>10</sup> e, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost.<sup>11</sup>.

Fin dai primi anni di applicazione del codice di rito giurisprudenza e dottrina sono andate oltre la scarna lettera della norma, finendo per ampliare il campo di operatività dell'istituto, sia sotto il profilo oggettivo, dal momento che l'opposizione agli atti esecutivi, una volta affermata l'opponibilità anche dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, è stata ammessa per fare valere altresì vizi attinenti alla convenienza, all'inopportunità e all'incongruenza dell'atto esecutivo<sup>12</sup>, sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che la legittimazione è stata riconosciuta non a soggetti determinati (ossia alle parti del processo esecutivo, come accade nelle altre opposizioni), ma anche a soggetti che non sono le parti del processo esecutivo, come ad esempio il concorrente all'incanto, l'aggiudicatario provvisorio, l'offerente in aumento, l'aggiudicatario dichiarato decaduto, soggetti che hanno un interesse a chiedere un controllo sulla regolarità

---

<sup>9</sup> B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*<sup>5</sup>, Torino, 460.

<sup>10</sup> Di recente Cass. 24 ottobre 2018, n. 26935 ha affermato che «la sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della *translatio iudicii* di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione (fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata)».

<sup>11</sup> R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 468 ss.

<sup>12</sup> V. fra le altre Cass. 19 agosto 2003, n. 12210; 11 febbraio 1999, n. 1150; 21 aprile 1997, n. 3427; 28 maggio 1992, n. 6442. In dottrina v. R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 258; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1983, 276; B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 457; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 2299; G. TOMBOLINI, *La rilevanza dei vizi nel processo esecutivo: l'ambito di applicazione dell'opposizione agli atti esecutivi e le ipotesi di nullità assoluta/inesistenza*, in *Riv. es. forzata*, 2015, 279; L. De Simone, *L'opposizione agli atti esecutivi*, in *Codice commentato delle esecuzioni civili* a cura di G. Arieta, F. De Santis e A. Didone, Milano, 2016, 2484.

dell'atto esecutivo e quindi del procedimento<sup>13</sup>. Con la conseguenza che la natura e la funzione del rimedio in parola ne sono risultate modificate.

La giurisprudenza è stata invece ferma nell'escludere che, proposta l'opposizione, adducendo un determinato vizio dell'atto, nel corso del giudizio l'opponente possa dedurre l'esistenza di un altro vizio dell'atto opposto, perché in questo modo, oltre ad aversi una *mutatio libelli* non ammissibile, si aggirerebbe il termine di decadenza dei venti giorni<sup>14</sup>.

E' affermazione ricorrente che l'opposizione agli atti esecutivi rappresenta lo strumento di chiusura nell'ambito del processo esecutivo, al quale fare riferimento per fare valere l'irregolarità, l'inopportunità, l'incongruenza di un atto dell'esecuzione, ogni qual volta l'ordinamento non prevede un diverso rimedio<sup>15</sup>.

E così non sarà possibile fare ricorso all'opposizione agli atti esecutivi quando il nostro legislatore contempla un rimedio *ad hoc*, come nelle ipotesi disciplinate

(i) dall'art. 611 c.p.c.: il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento di esecuzione per consegna o rilascio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con decreto che può essere impugnato solo nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo<sup>16</sup>;

(ii) dall'art. 534-*ter* c.p.c. (espropriazione mobiliare) e dall'art. 591-*ter* (espropriazione immobiliare), norme modificate dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modificazioni nella l. 6 agosto 2015, n. 132: se nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto, che può essere impugnato - al pari degli atti del professionista o del commissionario - dalle parti o dagli interessati con reclamo allo stesso giudice che provvede con ordinanza; contro l'ordinanza è oggi am-

---

<sup>13</sup> V. per tutti R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 273; A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 2257

<sup>14</sup> V. sul punto A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 2249. In giurisprudenza v. Cass. 25 marzo 2021, n. 8501, in *Judicium* con nota di B. SASSANI e B. CAPPONI, *Il rilievo officioso in Cassazione dell'opposizione agli atti*; 7 agosto 2013, n. 18761.

<sup>15</sup> B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 456; R. METAFORA, *Gli atti impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi ed i relativi vizi*, in *Riv. es. forzata*, 2019, 679.

<sup>16</sup> V. Cass. 12 luglio 2011, n. 15341, in *Riv. es. forzata*, 2011, 511, secondo cui il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 c.p.c., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

messo il reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.<sup>17</sup>. Per completezza ricordo che la Cassazione ha affermato che «l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, 7° comma, cost.»<sup>18</sup>. Ne deriva che la modifica legislativa del 2015 ha finito per limitare il diritto delle parti, le quali hanno “perso” il ricorso in cassazione. Questa disciplina è destinata ad essere rivista. Il testo proposto dalla 2ª Commissione Permanente Giustizia del Senato ed approvato dal Senato il 212 settembre (con il voto di fiducia) all'art. 10, dedicato al Processo esecutivo, alla lettera l) contempla di

«prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice».

Una proposta certamente positiva sia perché riconduce ad unità il sistema delle impugnazioni avverso gli atti interni del processo esecutivo, sia perché restituisce il controllo della Cassazione sul provvedimento reso in sede di reclamo.

Bisognerebbe suggerire tuttavia ai nostri parlamentari di fare presente che anche l'art. 534-ter, dettato in tema di espropriazione mobiliare, andrebbe modificato, così come andrebbe precisato che alla nuova disciplina andrebbe assoggettato il decreto che il giudice dell'esecuzione emette su richiesta del professionista delegato.

Inoltre, non è possibile fare ricorso all'opposizione agli atti esecutivi in tutti quei casi nei quali espressamente si stabilisce che il provvedimento del giudice dell'esecuzione non è impugnabile<sup>19</sup>; ricordo

(iii) l'ordinanza contemplata nell'art. 483 c.p.c. con la quale il giudice dell'esecuzione, su opposizione del debitore, può limitare l'espropriazione al mezzo che

---

<sup>17</sup> Trib. Ascoli Piceno 17 gennaio 2019, in *Riv. es. forzata*, 2019, 234, ha ritenuto inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi diretta a far dichiarare l'illegittimità di un atto del professionista delegato, stante la previsione del reclamo ex art. 669-terdecies contenuta nell'art. 591-ter c.p.c.

<sup>18</sup> Cass. 9 maggio 2019, n. n. 12238.

<sup>19</sup> V. per tutti B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 458.

il creditore sceglie o che, in mancanza, il giudice stesso determina. Eppure Cass. 19 febbraio 2003, n. 2487 ha statuito che «l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza del debitore di limitazione dei mezzi di espropriazione ai sensi dell'art. 483 c.p.c., non è impugnabile davanti allo stesso giudice, né ricorribile per cassazione ex art. 111 cost., ma come ogni atto esecutivo è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi».

(iv) l'ordinanza prevista nel 3° comma dell'art. 593 c.p.c. con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni insorte sui conti parziali e finale presentati dall'amministratore giudiziario;

(v) l'ordinanza contemplata nell'art. 559, 6° comma, c.p.c. emessa in tema di custodia dei beni pignorati (comma aggiunto dal d.l. 35/2005, conv. con mod. nella l. 80/2005)<sup>20</sup>.

In direzione opposta rispetto a queste ultime disposizioni vanno invece gli interventi del 2005 (legge n. 80/2005) e del 2015 (legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015) i quali hanno contemplato il ricorso all'opposizione agli atti anche per accertamenti di merito, svolti all'interno del processo esecutivo. Intendo riferirmi

(vi) all'ordinanza disciplinata nell'art. 512 c.p.c. con la quale il giudice dell'esecuzione, «sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti» risolve le controversie in sede di distribuzione della somma ricavata;

(vii) all'ordinanza, in tema di pignoramento presso terzi, con la quale il giudice dell'esecuzione assegna il credito (art. 548 c.p.c.) o risolve le contestazioni o determina il credito a seguito della mancata dichiarazione del terzo (allorché non è possibile l'esatta identificazione del credito), «compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo» (art. 549 c.p.c.).

### ***3. I vizi nel processo esecutivo.***

Come detto in precedenza l'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi è la «regolarità formale» dei singoli atti esecutivi, oltre che del titolo esecutivo e del precetto. Il legislatore utilizza un concetto estremamente generico, certamente più ampio della nozione di nullità, che ha portato Claudio Consolo ad affermare che con l'opposizione agli

---

<sup>20</sup> Ricordo che secondo Cass. 20 novembre 1982, n. 6254 l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di surroga del custode dei beni pignorati era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi allorché si contestava, non già l'opportunità del provvedimento, ma lo stesso potere del giudice di emetterlo.

atti esecutivi «si potrà far valere qualsiasi divergenza della fattispecie legale dell'atto posto in essere nel procedimento esecutivo, anche se non prevista dalla legge come causa di nullità»<sup>21</sup>.

A me sembra che il legislatore abbia sì utilizzato il concetto «regolarità formale» in senso atecnico, ma senza per questo volere dare rilevanza a vizi che non sarebbero motivo di nullità, ma di mera irregolarità<sup>22</sup>. Se esaminiamo il 2° comma dell'art. 480 c.p.c. vediamo che esso contiene una elencazione più che dettagliata delle possibili cause di nullità del precetto, con la conseguenza che mi sembra difficile ipotizzare cause di irregolarità ulteriori fondanti un'opposizione agli atti esecutivi, che non siano al più quei vizi che impediscono il raggiungimento dello scopo.

Ed allora, fermo restando che il concetto di regolarità formale può riguardare il titolo esecutivo, penso all'omessa apposizione della formula esecutiva, necessaria ai sensi dell'art. 475 c.p.c.<sup>23</sup>, tutti gli atti esecutivi, ivi comprese le notificazioni del titolo esecutivo e del precetto, saranno censurabili per nullità in base alla disciplina dettata nell'art. 156 c.p.c. E quindi sia in base al 1° comma c.p.c., per il quale la nullità per inosservanza di forme di un atto può essere pronunciata nei casi in cui essa è comminata dalla legge, sia in base al 2° comma, per il quale la nullità deve essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. D'altronde l'art. 156 c.p.c., per la sua collocazione nel primo libro del codice di rito, non può non trovare applicazione anche nel processo esecutivo.

Orbene, a fronte della previsione di uno strumento di ampia portata [in dottrina Giampiero Balena ha evidenziato che l'opposizione in parola opera come una sorta di impugnazione a critica libera, ammessa quindi per qualunque motivo in fatto o in diritto], il legislatore si è preoccupato comunque di dovere garantire la stabilità dei risultati e degli effetti prodotti sul piano sostanziale dal processo esecutivo.

Il meccanismo contemplato dal legislatore, per assicurare tale esigenza, è stato di stabilire che l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro un termine perentorio, inizialmente di cinque giorni, a partire dal 2005 di venti giorni, «dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto» (art. 617, 1° comma) o «dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli

---

<sup>21</sup> C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2012, 406.

<sup>22</sup> V. G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>5</sup>, Bari, 2019, III, 210.

<sup>23</sup> V. sempre G. BALENA, *Istituzioni*, cit., III, 210.



atti furono compiuti» (art. 617, 2° comma). Decorso tale termine il vizio si intende sanato. La mancata proposizione dell'opposizione non dovrebbe così consentire di fare valere in una sede autonoma il vizio che è stato omissivo di dedurre in pendenza dell'esecuzione, mentre l'opposizione tardiva deve essere dichiarata, anche di ufficio, inammissibile.

Se questa era l'intenzione del legislatore, la giurisprudenza fin dai primi anni di applicazione del codice è intervenuta per apportare significative correzioni.

E così la Cassazione, in numerose decisioni a partire dalla fine degli anni Cinquanta<sup>24</sup>, ha previsto, accanto a fattispecie di vizi che comportano nullità (relativa) sanabile con il decorso del termine allora di cinque giorni, fattispecie di vizi che danno vita a inesistenza (nullità assoluta), vizi non sanabili, che possono essere rilevati dal giudice di ufficio in ogni momento del processo esecutivo, pure su semplice istanza di parte senza bisogno di una formale opposizione, la quale può comunque essere proposta nel termine perentorio decorrente dal compimento di un atto successivo a quello viziato e finanche dell'ultimo atto<sup>25</sup>. Infatti, costruito il processo esecutivo come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, al pari del processo di cognizione, si è affermato «il principio che la giuridica inesistenza degli atti esecutivi radicalmente nulli, e quindi non suscettibili di sanatoria, se non sia stata rilevata tempestivamente, si riflette sugli atti successivi, ai primi direttamente e necessariamente collegati, donde la possibilità per il debitore espropriato di proporre opposizione nel termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui ciascuno dei nuovi atti sia stato compiuto»<sup>26</sup>.

E la giurisprudenza ha indicato i vizi che danno vita ad inesistenza o in quelle situazioni nelle quali l'atto non è idoneo al raggiungimento dello scopo o quando la legge prevede il rilievo di ufficio per tutto il corso del processo, come accade in caso di carenza di giurisdizione.

E così fattispecie di inesistenza sono state individuate in caso

---

<sup>24</sup> Cass. 16 febbraio 1957, n. 563, in *Foro it.*, 1957, I, 1634; 3 agosto 1957, n. 3297, *ibid.*, 1943; 6 ottobre 1958, n. 3113, *id.*, 1959, I, 604.

<sup>25</sup> V. tra le tante Cass. 9 maggio 1994, n. 4483; 7 aprile 1990, n. 2917;

<sup>26</sup> Cass. 15 giugno 1964, n. 1499. In dottrina R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 219 afferma che il vizio di nullità insanabile dell'atto esecutivo può essere rilevato di ufficio dal giudice o fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi anche dopo il decorso del termine perentorio di cui all'art. 618 c.p.c.

- di difetto di sottoscrizione del precetto o del pignoramento da parte del difensore munito di procura; prima della abolizione della figura del procuratore legale questa situazione veniva ravvisata nel caso di pignoramento immobiliare sottoscritto dal procuratore esercente *extra districtum*<sup>27</sup>;

- di notificazione del titolo non munito della formula esecutiva<sup>28</sup>;

- di vizi del pignoramento che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo, come il caso del pignoramento eseguito nelle forme stabilite per un tipo diverso da quello che si intendeva realizzare [pignoramento avvenuto nelle forme del pignoramento presso terzi e non in quelle del pignoramento presso il debitore<sup>29</sup>] o del pignoramento mobiliare eseguito da un messo di conciliazione o del pignoramento privo di ingiunzione al debitore di non disporre dei beni che con esso si assoggettano all'espropriazione<sup>30</sup>;

- di difetto di rappresentanza, ossia di atto di esecuzione adottato in udienza in cui non si è presentato alcun creditore dotato di poteri di iniziativa processuale o in cui per il creditore non è presente il difensore<sup>31</sup>;

- di inosservanza delle norme che regolano i presupposti e le forme degli atti del processo esecutivo, come nel caso in cui viene disposta un'aggiudicazione a seguito di incanto tenutosi senza che siano state poste in essere, in tutto o in parte, le forme di pubblicità previste dagli artt. 534 e 576 c.p.c.<sup>32</sup>;

- di mancata comunicazione del decreto che fissa l'audizione delle parti<sup>33</sup>;

- di difetto di giurisdizione, come ad esempio quando il pignoramento cade su beni del demanio necessario<sup>34</sup> oppure su beni di Stati stranieri destinati allo svolgimento di

---

<sup>27</sup> Cass. 9 maggio 1994, n. 4483, per la quale «la sottoscrizione dell'atto di precetto da parte di persona priva di mandato *ad litem* può essere fatta valere come motivo di opposizione agli atti esecutivi, sia in riferimento specifico allo stesso precetto, sia in riferimento ai singoli atti successivi del procedimento esecutivo che sia stato iniziato e proseguito dalla medesima persona in persistente difetto di rappresentanza; pertanto, di fronte alla deduzione, in sede di opposizione, della suddetta carenza di mandato, il giudice ha il potere-dovere di verificare se la doglianza sia stata proposta al fine di conseguire la declaratoria di nullità del precetto oppure dei successivi atti dell'esecuzione, dovendosi escludere, in questo secondo caso, che l'azione intrapresa possa risultare preclusa dal decorso del termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il solo precetto». V. altresì Cass. 24 aprile 1971, n. 1187; 9 marzo 1962, n. 462.

<sup>28</sup> Cass. 16 dicembre 1968, n. 4002

<sup>29</sup> Cass. 7 aprile 1990, n. 2917; 4 marzo 1982, n. 1882, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2098.

<sup>30</sup> Cass. 15 giugno 1964, n. 1499, in *Foro it.*, 1964, I, 1985, con nota di BORRÈ.

<sup>31</sup> Cass. 17 dicembre 1984, n. 6603, in *Foro it.*, 1985, I, 2041; 4 dicembre 1980, n. 6331, in *Giust. civ.*, 1981, I, 1086. Ma nel senso che l'assenza del creditore precedente e dei creditori intervenuti all'udienza di vendita con incanto non impedisce né invalida lo svolgimento delle attività del giudice v. Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18185.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, dell'esecuzione o del professionista da questo delegato.

<sup>32</sup> Cass. 23 novembre 1985, n. 5826; 12 aprile 1980, n. 2339

<sup>33</sup> Cass. 25 febbraio 1994, n. 1929.

funzioni pubbliche. Si tratta peraltro di situazioni che ad avviso della dottrina danno vita ad una questione di impignorabilità, come tale rientrante nell'art. 615, 2° comma, c.p.c.<sup>35</sup>.

Questa lettura, maggioritaria nella giurisprudenza della Cassazione almeno fino al 1995 (ad avviso di Cass. 23 gennaio 1962, n. 97<sup>36</sup> si tratta di un «fermo principio di diritto»), è stata comunque contestata da altre pronunce della Corte, che ne avevano evidenziato il contrasto con la struttura e la funzione del processo esecutivo<sup>37</sup>. Si era infatti affermato

- che «la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera l'inconveniente che il processo si trovi in una situazione di perenne incertezza, come accadrebbe se il potere di dedurre i vizi dell'atto potesse essere esercitato in qualsiasi momento»;

- che il procedimento esecutivo è da costruire come un procedimento articolato in fasi concluse, nel senso che le nullità di atti che si determinano nell'ambito di una di esse esaurirebbero la loro rilevanza in ciascuna di esse;

- che nel processo esecutivo «è estranea la propagazione delle nullità processuali indicata nell'art. 159 c.p.c.», con la conseguenza che non sarebbe ammissibile «una causa generale di nullità insanabile del processo esecutivo», potendosi al più verificare che il vizio si ripresenti rispetto ad un atto successivo, dando luogo ad una nullità da rilevare nel termine di decadenza di cui all'art. 617, 2° comma.

Nel 1995 sono intervenute le Sezioni unite<sup>38</sup>, le quali, occupandosi della figura dell'espropriazione immobiliare, hanno pronunciato una decisione che a me sembra di compromesso tra i due indirizzi, in quanto,

- da un lato, ribadisce che «la nullità di un atto del processo esecutivo per mancanza di requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo si sottrae alla sanatoria da omessa opposizione», scopo rappresentato dall'alienazione del bene pignorato come mezzo per soddisfare i creditori;

---

<sup>34</sup> Esempio fatto da Cass. 27 ottobre 1995, n. 11178, in *Foro it.*, 1996, I, 3468 con nota di A. SCALA. V. altresì 15 settembre 1977, n. 3986, *id.*, 1978, I, 2592.

<sup>35</sup> R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 175. V. altresì Cass. 14 maggio 1987, n. 449.

<sup>36</sup> In *Foro it.*, 1962, I, 681.

<sup>37</sup> Cass. 1° marzo 1994, n. 2024, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1890; 28 ottobre 1992, n. 11736; 24 marzo 1982, n. 1882.

<sup>38</sup> Cass. 27 ottobre 1995, n. 11178, in *Foro it.*, 1996, I, 3468.

- dall'altro, però aderisce alla costruzione del processo esecutivo per espropriazione forzata come una successione di subprocedimenti, intesi come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi che li concludono e che, qualora abbiano avuto esecuzione, non sono ritrattabili dal giudice che li ha emessi (art. 487 c.p.c.); laddove l'autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le nullità devono essere eccepite con opposizione agli atti esecutivi entro i relativi termini di decadenza, atteso che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio<sup>39</sup>;

- ma dall'altro ancora individua, rispetto alla chiusura della fase (nella specie la chiusura dell'udienza di vendita – art. 569 c.p.c.), un limite costituito dalla «sopravvivenza di situazione vizianti, che impediscano tuttavia al processo di proseguire verso l'esito rappresentato dalla liquidazione del bene espropriato, che ne costituisce lo scopo», nullità rilevabili di ufficio<sup>40</sup>.

Ebbene questa decisione, che per quel che mi consta continua ad avere seguito nella giurisprudenza<sup>41</sup>, mi lascia insoddisfatto perché, pur offrendo una sistemazione dell'opposizione agli atti esecutivi, inserendola all'interno del sistema delle fasi del processo esecutivo, non arriva a sancire in via definitiva l'autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente ed il principio della preclusione per decorso della fase. Infatti, continuerebbero ad esservi delle ipotesi di nullità, chiamiamole assolute, che sopravvivono alla chiusura della fase e che possono essere fatte valere fino alla chiusura del processo esecutivo, dando così vita ad una situazione di incertezza, in contrasto con l'esigenza di assicurare la stabilità dei risultati del processo esecutivo e con il fine proprio del processo esecutivo che è di giungere ad una definizione rapida della fase espropriativa.

A mio avviso le disposizioni dettate

---

<sup>39</sup> Afferma Cass. n. 11178/1995 che «le norme dettate nel capo I del titolo II del libro terzo, dedicate all'espropriazione forzata in generale, già nella loro articolazione in sezioni, evidenziano la distinzione tra la fase della vendita e dell'assegnazione, e quella della distribuzione del ricavato. Se poi si fa più specifico riferimento al caso dell'espropriazione forzata immobiliare che qui viene in discussione, si nota che, nell'ambito del processo iniziato con il pignoramento, si ha la fase di autorizzazione della vendita conclusa dalla relativa ordinanza (art. 569, 3° comma, c.p.c.); quella di vendita, che, sulla base dell'ordinanza, inizia con la pubblicazione dell'avviso di vendita (art. 570 e 576, n. 4, c.p.c.) e si conclude con l'aggiudicazione (art. 572, 581 e 584 c.p.c.); quella di trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.); infine quella di distribuzione del ricavato (art. 596 e 598 c.p.c.), oltre alle fasi eventuali dell'assegnazione (art. 588 e 589 c.p.c.) e dell'amministrazione giudiziaria (art. 591 c.p.c.).

<sup>40</sup> Condivide la lettura offerta dalle sezioni unite A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 2304 ss.

<sup>41</sup> V. tra le altre Cass. 8 aprile 2014, n. 8145; 2 aprile 2014, n. 7708, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1303; 13 marzo 2014, n. 5796, in *Riv. es. forzata*, 2014, 395; sez. un., 29 luglio 2013, n. 18185; sez. un., 17 maggio 2013, n. 12101.

- nell'art. 156, 3° comma, che dispone che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, nell'art. 157, 2° comma, che fissa la regola che le nullità possono essere dichiarate solo su eccezione della parte interessata e nell'art. 161 c.p.c., che collega «al mancato esperimento nel termine perentorio *ex lege* di rimedi apprestati per reagire a vizi dell'atto l'impossibilità di denunciare detti vizi con un'autonoma azione in un autonomo giudizio»<sup>42</sup>;

- nell'art. 617 c.p.c., che assoggetta l'opposizione agli atti esecutivi al termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione o dal giorno in cui i singoli atti sono stati compiuti, o meglio dallo loro conoscenza;

- negli artt. artt. 530 e 569 c.p.c., dettati rispettivamente per l'espropriazione mobiliare ed immobiliare che dispongono (a) che all'udienza fissata per la vendita o l'assegnazione le parti «debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle» (art. 530, 2° comma; 569, 2° comma, c.p.c.); (b) che se non vi sono opposizioni o su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita (art. 530, 3° comma); (c) che se vi sono opposizioni il giudice prima le decide con sentenza e dopo dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita (art. 530, 4° comma; 569, 5° comma)<sup>43</sup>;

- nell'art. 2929 c.c. che, contemplando che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, stabilisce che la conclusione del processo esecutivo comporta la sanatoria dei vizi e dunque la stabilità dei risultati prodotti dall'esecuzione forzata, «che non

---

<sup>42</sup> Così R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 481.

In tema di omessa notifica del titolo esecutivo, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.

<sup>43</sup> Sul ruolo svolto dagli artt. 530 e 569 c.p.c. v. per tutti R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 177, per il quale dette disposizioni «segnano una chiusura almeno in linea tendenziale delle questioni che si potevano dibattere prima dell'emanazione dell'ordinanza. Esse servono a realizzare una dicotomia nell'ambito dell'espropriazione, rendendo la fase del processo successiva a tale udienza del tutto insensibile ai vizi che caratterizzavano la fase precedente, in modo da creare una soluzione di continuità nell'ambito del procedimento, da cui riesce impedita l'applicazione dell'art. 159, ultimo comma»

si prestano ad essere rimessi in discussione per motivi attinenti alla legittimità formale e sostanziale dell'esecuzione»<sup>44</sup>;

danno vita ad un sistema nel quale

(i) nel processo esecutivo la figura della c.d. inesistenza non ha ragion d'essere; i vizi danno vita a nullità - del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo - che devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine fissato dall'art. 618 c.p.c.; forse di inesistenza si potrebbe parlare a proposito del decreto di trasferimento non sottoscritto dal giudice, ma dal solo cancelliere (in analogia molto ampia con la mancata sottoscrizione della sentenza nel processo civile)<sup>45</sup>.

(ii) il processo esecutivo per espropriazione forzata è costruito come una successione di subprocedimenti, intesi come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi che li concludono, autonomia dimostrata dal fatto che ciascuna serie degli atti che le compongono è conclusa con la pronuncia di un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione;

(iii) l'autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le nullità devono essere eccepite con l'opposizione agli atti esecutivi entro i relativi termini di decadenza, con la conseguenza che la mancata opposizione di un atto sana il vizio e la fase successiva è insensibile ai vizi che caratterizzano la fase precedente, una volta che questa è definita con un provvedimento non opposto, con conseguente inapplicabilità della regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'articolo 159 c.p.c.<sup>46</sup>;

(iv) se il vizio riguarda il provvedimento che conclude la fase l'opposizione andrà proposta nel termine di venti giorni dalla sua conoscenza;

---

<sup>44</sup> V. Cass. 16 luglio 2021, n. 203331, per la quale «l'ammissione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni (...) volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli - è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive (Cass. 8 maggio 2003, n. 7036)»

<sup>45</sup> V. Cass. 8 giugno 1985, n. 3447, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 562, con nota di SECCIA, la quale esclude che possa operare il trasferimento coattivo del diritto di proprietà, legittimando così il proprietario-debitore ad esperire l'azione di rivendicazione avverso l'aggiudicatario-possessore.

<sup>46</sup> Sottolinea B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 459, che i casi di nullità assoluta, senza possibilità di sanatoria sono «piuttosto eccezionali», Cass. 8 aprile 2014, n. 8145; 16 gennaio 2007, n. 837.

(v) è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, proposta dopo la vendita, finalizzata a far valere le invalidità degli atti anteriori alla vendita forzata o all'assegnazione<sup>47</sup>;

(vi) «il rilievo di ufficio di un vizio formale da parte del giudice dell'esecuzione può ammettersi solamente quando, in ragione della peculiare natura del vizio stesso, la nullità debba ritenersi prevista non già nell'interesse esclusivo delle parti (o di taluna di esse), bensì a tutela del corretto esercizio della funzione giurisdizionale»<sup>48</sup>, come nel caso del mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che trovano applicazione anche nel processo esecutivo<sup>49</sup>; in questo caso il giudice dell'esecuzione, finché l'atto non ha avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.), può revocare o modificare il provvedimento;

(vii) chiuso il processo esecutivo senza che il vizio sia stato denunciato, il vizio stesso non può essere riproposto<sup>50</sup>.

#### ***4. Le fasi del processo esecutivo di espropriazione.***

Per quanto concerne le fasi che costituiscono il processo esecutivo di espropriazione possiamo individuare

\* la fase introduttiva (preparatoria), che va dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, passa per il pignoramento e si chiude con l'adozione dell'ordinanza che auto-

---

<sup>47</sup> In tal senso v. Cass. 24 febbraio 2015, n. 3603; 30 dicembre 2014, n. 27526; 27 agosto 2014, n. 18312; 8 aprile 2014, n. 8145; sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110, in Foro it., 2013, I, 1224 con nota di D. LONGO

<sup>48</sup> Così G. BALENA, *Istituzioni*, cit., III, 211.

<sup>49</sup> Così R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 187. V. Cass. 28 giugno 2019, n. 17441, per la quale «la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda». Sia pure con riferimento alla necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione v. da ultima Cass. 18 maggio 2021n. 13533.

<sup>50</sup> Cass. 8 aprile 2014, n. 8145; 14 febbraio 2000, n. 1639. V. altresì Cass. 8 maggio 2003, n. 7036, per la quale «la legge non attribuisce efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, in coerenza con le caratteristiche di quest'ultimo, che non si svolge nel contraddittorio delle parti e non tende ad un provvedimento di merito avente contenuto decisorio; essa, tuttavia, sancisce l'irrevocabilità dei provvedimenti del giudice esecutivo, una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.); la definitività dei risultati dell'esecuzione, d'altra parte, è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti (art. 485, 615 e 512 c.p.c.), ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato; pertanto, in sede di espropriazione presso terzi deve escludersi la proponibilità, dopo la conclusione dell'esecuzione mediante la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni - come quelle di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa - volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli».

rizza la vendita (art. 530 e 569 c.p.c.); in questo caso gli atti opponibili saranno, per esempio, il titolo esecutivo [ad esempio mancanza nel titolo esecutivo della formula prevista dall'art. 475 c.p.c.<sup>51</sup>], il precetto [ad esempio mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno<sup>52</sup>], la loro notificazione, il pignoramento, l'ordinanza che autorizza la vendita; l'ordinanza che ammette la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.<sup>53</sup>, l'ordinanza che con cui il giudice ordina la liberazione dell'immobile pignorato ai sensi del nuovo art. 560, 6° comma, c.p.c.<sup>54</sup>; il decreto di fissazione dell'udienza di cui agli artt. 530 e 569 sia pure unicamente nel caso in cui l'istanza è stata presentata prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 501 c.p.c.<sup>55</sup>. Si esclude invece che siano atti suscettibili di essere opposti l'istanza di vendita, il provvedimento di nomina dell'esperto, la relazione predisposta dall'esperto, l'ordinanza di rinvio della data della vendita. A proposito di questa fase ricordo Cass. 15 novembre 2000, n. 14821, per la quale «i vizi dell'ordinanza di vendita, disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c., derivanti da vizi di atti prodromici, denunciati dall'esecutato e non ancora decisi dal giudice dell'opposizione, possono esser fatti valere soltanto se detta ordinanza è stata anch'essa tempestivamente opposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché nel procedimento esecutivo vige il principio dell'autonomia delle singole fasi di esso»;

\* la fase della vendita, che (sulla base dell'ordinanza di vendita) va dalla pubblicazione dell'avviso di vendita (art. 570 c.p.c. e art. 576 c.p.c., n. 4) e si conclude con l'aggiudicazione (artt. 572, 581 e 584 c.p.c.) o l'assegnazione (art. 590 e 591 c.p.c.); a questo riguardo, peraltro, la Cassazione costantemente afferma che la mera violazione delle disposizioni che disciplinano le modalità dell'incanto non è sufficiente per l'acco-

---

<sup>51</sup> Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, la quale peraltro afferma che il debitore «deve contestualmente indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, l'effettivo pregiudizio ai propri diritti, ovvero sia l'attività processuale preclusagli da tale omissione».

<sup>52</sup> Cass. 9 marzo 2005, n. 5168.

<sup>53</sup> V. Cass. 13 maggio 2021, n. 12882; 28 settembre 2009, n. 20733; 19 febbraio 2009, n. 4046.

<sup>54</sup> Ricordo che con il d.l. n. 35/2005, conv. con mod. in l. 80/2005, il legislatore aveva espressamente previsto al 3° comma dell'art. 560 che il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato era «non impugnabile». Eppure, Cass. 17 dicembre 2010, n. 25654, in *Foro it.*, 2011, 3390, con nota di Cavuoto, aveva affermato che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., non era impugnabile con ricorso straordinario in cassazione, ma era soggetta ad opposizione agli atti esecutivi. Successivamente il d.l. 14 dicembre 2018, n.135, conv. con mod. in l. 11 febbraio 2019, n. 12 ha riformato l'art. 560, eliminando la non impugnabilità.

<sup>55</sup> Cass. 16 gennaio 2003, n. 564. Va ricordato che il tardivo deposito dell'istanza di vendita determina l'estinzione del processo, che va dunque eccepita nella prima difesa utile e quindi al più tardi nell'udienza di comparizione delle parti.



glimento dell'opposizione, «se non viene dedotto e se non viene dimostrato che la violazione abbia comportato la lesione dell'interesse protetto del debitore, di ricavare dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo detta violazione impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto»<sup>56</sup>. Sempre secondo la Cassazione «l'aggiudicazione del bene posto in vendita a soggetti che hanno offerto un prezzo di acquisto inferiore al valore dell'aggiudicazione si traduce in un vizio del provvedimento di aggiudicazione, in quanto atto finale di attività procedimentalizzata, che deve essere fatto valere con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei termini ivi indicati»<sup>57</sup>;

\* la fase del trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.), contrassegnata dall'emissione del decreto, che è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., come accade quando il decreto di trasferimento ha avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato; la Cassazione è ormai ferma nell'affermare che il decreto non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, che deve essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione<sup>58</sup>;

\* la fase della distribuzione del ricavato (art. 596 e 598 c.p.c.); questa fase va dalla formazione del progetto di distribuzione alla approvazione del progetto; ebbene, se in sede di distribuzione sorgono controversie tra i creditori o tra creditori e debitore o anche terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la esistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, che è impugnabile unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 512 c.p.c.)<sup>59</sup>.

## ***5. L'opposizione agli atti esecutivi ed il termine di decadenza.***

---

<sup>56</sup> Cass. 30 giugno 2014, n. 14774, che richiama Cass. 22 febbraio 2006, n. 3950.

<sup>57</sup> Cass. 14 febbraio 2000, n. 1639, la quale ha escluso che detto vizio produca l'inesistenza giuridica del provvedimento in esame, con la conseguente possibilità di esperire un'azione di nullità dello stesso indipendentemente dal decorso del termine di cui al cit. art. 617 c.p.c.

<sup>58</sup> Cass. 22 giugno 2021, n. 17811, che ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatari di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale; 15 ottobre 2018, n. 25687; 13 marzo 2014, n. 5796; 2 aprile 2014, n. 7708. V. altresì G. TOMBOLINI, *La rilevabilità dei vizi*, cit., 282 in nota a Cass. N. 5796/2014.

<sup>59</sup> Secondo Cass. 27 ottobre 1995, n. 11178 si può individuare anche una eventuale fase di amministrazione giudiziaria (art. 591 c.p.c.).

Anche nell'impostazione da me proposta inevitabilmente un ruolo centrale è svolto dal decorso del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono nel termine di venti giorni dalla loro notificazione; quelle relative alla regolarità formale dei singoli atti di esecuzione si propongono nel termine sempre di venti giorni dal loro compimento.

Per quel che riguarda l'opposizione proposta per fare valere irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto non vi dovrebbero essere problemi, atteso che la notificazione di tali atti significa conoscenza legale.

Ovviamente, se la notificazione è stata invece viziata ed il debitore non ha pertanto avuto conoscenza del relativo atto, l'opposizione dovrà proporsi entro venti giorni dal primo atto successivo di cui il debitore ha avuto conoscenza. Questo è il caso deciso da Cass. 6 agosto 2001, n. 10841, la quale ha individuato tale atto nella comunicazione dell'istanza di sostituzione del custode dei beni pignorati, che di per sé non è un atto suscettibile di essere opposto.. Ad avviso della S.C. «il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone; non è richiesto che quest'ultimo sia un atto esecutivo in senso stretto, valendo unicamente a dare conoscenza dell'esistenza di un procedimento esecutivo a carico di un determinato soggetto, al quale è fatto carico di prendere visione degli atti che sono stati compiuti in suo danno e verificarne la legittimità ai fini dell'esperimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi»<sup>60</sup>.

Qualche problema può sorgere con riferimento agli atti del processo esecutivo, che possono essere sia atti di parte sia atti del giudice, che non devono essere notificati.

---

<sup>60</sup> Nel senso che «in tema di opposizione agli atti esecutivi, il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone» v. per tutte Cass. 13 maggio 2010, n. 11597; 30 aprile 2009, n. 10099; 15 maggio 2009, n. 11316.

Fino al 2010, all'incirca, la Cassazione ha affermato che perché possa decorrere il termine perentorio per proporre l'opposizione agli atti esecutivi (allora di soli 5 giorni) è necessario che la parte abbia avuto conoscenza legale dell'atto che si vuole impugnare, mentre la conoscenza di fatto degli atti impugnati era irrilevante ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.<sup>61</sup>

Sta di fatto che, direi proprio a partire dal 2010, la Cassazione ha iniziato ad esprimersi per la rilevanza della conoscenza di fatto, ossia una conoscenza del vizio che l'opponente ha conseguito o avrebbe potuto conseguire secondo una diligenza ordinaria<sup>62</sup>.

Ad esempio, Cass. 13 maggio 2010, n. 11597 ha precisato che, ai fini del decorso del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, «valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato». Nella specie, «relativa all'impugnazione di un'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito di pignoramento presso terzi nei confronti dell'Inps [...], la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva, facendo decorrere il termine per proporre opposizione dalla data in cui l'ente debitore aveva ricevuto la notificazione dell'atto esecutivo presso una diversa sede territoriale, concretante un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione, essendosi l'ente venuto a trovare, comunque, nelle condizioni di dedurre l'assunto vizio del pignoramento»<sup>63</sup>.

Quindi, secondo la Cassazione, se «il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga ... opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizio-

---

<sup>61</sup> Fra le tante Cass. 16 aprile 2009, n. 9018; 10 gennaio 2008, n. 252.

<sup>62</sup> V. tra le prime Cass. 17 marzo 2010, n. 6487; 9 maggio 2012, n. 7051; 2 aprile 2014, n. 7708. Sul punto v. A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 2252.

<sup>63</sup> V. altresì Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; nella specie la Cassazione ha confermato la decisione del tribunale che aveva ritenuto che l'Avvocatura dello Stato aveva avuto conoscenza di fatto dell'ordinanza di assegnazione in favore di un'impresa da una nota inviata dal Ministero debitore.

ne, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, 2 comma, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleggi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto»<sup>64</sup>.

Laddove, va ricordato che la Cassazione, rivedendo alcune sue iniziali pronunce<sup>65</sup>, ha chiarito che, in presenza di un'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata dall'opposto, è onere dell'opponente dare prova della data in cui ha avuto la conoscenza di fatto o legale del provvedimento o dell'atto impugnato.

A ben vedere, a mio avviso, l'opponente si attiverà per dare al giudice la prova che ha avuto conoscenza dell'atto in una certa data, che presumibilmente renderà tempestiva l'opposizione; sarà a questo punto la controparte che farà emergere l'esistenza di situazioni che potrebbero dare vita ad una conoscenza di fatto dell'atto impugnato; ovviamente anche il giudice potrà rilevarne la tardività dagli atti del processo esecutivo.

In una recente decisione, la Cassazione ha affermato che «la tempestività dell'opposizione costituisce un presupposto processuale dell'azione; ne consegue che il giudice deve sempre verificare la tempestività dell'opposizione ed è tenuto a rilevare anche d'ufficio la tardività della proposizione di essa, quando tale circostanza emerga dai documenti acquisiti al fascicolo di causa; la rilevabilità officiosa si estende a tutto il procedimento, compreso il giudizio di cassazione, trattandosi di materia riguardante l'ordinario svolgimento del processo, sottratta come tale alla disponibilità delle parti»<sup>66</sup>. E in una sentenza resa nello stesso anno ha sostenuto che «nel giudizio di cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, atteso che l'art. 382, 3° comma, c.p.c. 2013, non modificato dalla l. n. 69 del 2009, nel disciplinare la statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispet-

---

<sup>64</sup> V. Cass. 17 marzo 2010, n. 6487; 13 novembre 2014, nn. 24189 e 24190.

<sup>65</sup> Cass. 19 gennaio 1996, n. 435, la quale ha sottolineato che, poiché il termine allora di cinque giorni per l'opposizione agli atti esecutivi comincia a decorrere dal giorno della legale conoscenza dell'atto impugnato, che per le ordinanze pronunciate fuori dell'udienza, suppone la comunicazione del provvedimento alla parte, non è configurabile a carico del ricorrente un onere che gli imponga - al di là del dovere di lealtà e probità, cui occorre conformare il proprio comportamento nell'attività processuale - la dimostrazione di non avere avuto notizia del provvedimento opposto.

<sup>66</sup> Cass. 13 novembre 2018, n. 29021.

to all'art. 101, 2° comma, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, 3° comma, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui la corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nel merito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata »<sup>67</sup>.

A me sembra invece che se il giudice, compresa la Cassazione, ritiene di rilevare di ufficio la tardività dell'opposizione deve sempre stimolare il contraddittorio, al fine di consentire all'opponente di difendersi.

Fra gli atti suscettibili di essere opposti un'attenzione particolare deve essere riservata ai provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione, provvedimenti che possono essere resi in udienza o fuori udienza, che comunque non devono avere un contenuto meramente preparatorio od ordinatorio<sup>68</sup>.

Nel primo caso, il provvedimento che il giudice emette in udienza è conosciuto da tutti coloro che a vario titolo avrebbero dovuto essere presenti in udienza, anche se non vi hanno preso parte: Cass. 15 settembre 2008, n. 23683 ha precisato che «la violazione delle procedure di vendita (nella specie, apertura delle buste nella vendita senza incanto fuori e prima dell'udienza), non costituisce un vizio che determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni momento del processo esecutivo, poiché non si concreta in un vizio che impedisce allo stesso processo di raggiungere lo scopo cui è preordinato, vale a dire l'espropriazione del bene per il soddisfacimento delle ragioni creditorie; in tal caso, il mezzo di impugnazione dell'atto del processo esecutivo che ha dato luogo al vizio contestato si identifica con l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. il quale, quando il vizio emerga da verbale di udienza alla quale il debitore sia stato posto nella condizione di comparire, ma non sia comparso, decorre dalla data dell'udienza stessa e non da quella dell'effettiva conoscenza».

Tale principio non vale oggi per il terzo pignorato che voglia proporre opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., atteso che il terzo non compare in udienza, dovendo inviare la comunicazione a mezzo raccomandata, sicché per il terzo il termine per proporre opposizione decorre dal momento in cui questi ne ha legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> Cass. 23 ottobre 2018, n. 26703. V. Cass. 13 agosto 2015, n. 16780; 17 dicembre 1996, n. 11251. V. altresì Cass. 25 marzo 2021, n. 8501, in *Judicium* con nota di B. SASSANI e B. CAPPONI, *Il rilievo officioso in Cassazione dell'opposizione agli atti*.

<sup>68</sup> V. da ultima R. METAFORA, *Gli atti impugnabili*, cit., 685.

<sup>69</sup> Cass. 18 maggio 2015, n. 10123.

Nel secondo caso, la conoscenza legale si ha con la notificazione o comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria. E, ai sensi degli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45, 2° comma, disp. att. c.p.c., la comunicazione deve riguardare il provvedimento integrale. E così in effetti avviene.

Ma cosa succede se viene comunicato il provvedimento non nel suo contenuto integrale, ma solo nel dispositivo.

La Cassazione, in alcune recenti decisioni, ha affermato che «in base al principio generale della sanatoria della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, la comunicazione di cancelleria del provvedimento del giudice dell'esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza del disposto di cui all'art. 45, 2° comma, disp. att. c.p.c. (come nel caso in cui abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purché abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza di un provvedimento potenzialmente pregiudizievole; in tal caso, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta, ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa»<sup>70</sup>.

Se consideriamo che oggi, grazie al processo telematico, l'avvocato può in tempo reale consultare ed estrarre copia del provvedimento del giudice, la lettura offerta dalla Cassazione può serenamente condividersi.

---

<sup>70</sup> Così Cass. 12 giugno 2018, n. 15193. V. a tale riguardo A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 2254.

Ad avviso di Cass. 30 marzo 2018, n. 7898, «la nullità della comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione - avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (in violazione dell'art. 45, 4° comma, disp. att. c.p.c.) - è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuta a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa».